


Allegato // con deliberazione n. 99 in data 09/08/13 Foglio n. 18 C.C.

Il Sindaco
(Dr. Diego Carraro)

Il Segretario Comunale
(Dr. Lino Bertola)




COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

(Provincia di Vicenza)



Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. _____ del

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili



TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI



Art. 27. Presupposto della maggioranza
Art. 28. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO


Art. 29. Obbligo di dichiarazione
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 31. Poteri del Comune
Art. 32. Accertamento
Art. 33. Sanzioni
Art. 34. Riscossione
Art. 35. Interessi
Art. 36. Rimborsi
Art. 37. Somme di modesto ammontare
Art. 38. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 40. Clausola di adeguamento
Art. 41. Disposizioni transitorie
Art. 42. Disposizioni per l'anno 2013



Allegati
All. A. Categorie di utenze non domestiche




TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani


1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini della applicazione del tributo e del servizio di raccolta e smaltimento in regime di privativa le sostanze non pericolose elencate al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione Interministeriale 27.7.84 che non siano state escluse dalla assimilazione dal successivo secondo comma del presente articolo **ESCLUSIVAMENTE PROVENIENTI DA:**

Critero qualitativo	Limite quantitativo di conferimento settimanale frazione umida	Limite quantitativo di conferimento settimanale frazione secca

1. Attività Industriali


1.a)	Locali destinati a uffici, archivi, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, aree ricreative, bagni, spogliatoi delle attività industriali	illimitata	illimitata
2.a)	Magazzini	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana

2. Attività artigianali			
2.a)	Locali destinati a uffici, archivi, sale mensa, cucine, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, aree ricreative, bagni, spogliatoi delle attività artigianali	illimitata	illimitata
2.b)	Magazzini	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana



3. Aziende agricole			
	Locali ed aree destinati a attività commerciali quali uffici, corridoi, sale riunioni/conferenze, sale esposizioni, sale degustazioni, mostre, bagni, spacci/locali di vendita, locali di ristoro, spogliatoi, cucine e locali destinati alla attività ricettiva;	illimitata	illimitata
4	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, hamburgerie, pub, discoteche, night club e simili) mense e alberghi	illimitata	illimitata
5	Ipermercati di generi misti, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, plurilicenze alimentari e/o miste, pizza al taglio, banchi di mercato di generi alimentari	illimitata	illimitata
6	Attività artigianali di servizio a titolo esemplificativo gelaterie pasticcerie, panifici, sartorie calzolari, pulisecco, fotografi, orologiai, parrucchieri, estetisti ecc.	illimitata	illimitata
7	Uffici, studi professionali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie e simili, ambulatori, studi medici e simili, laboratori di analisi cliniche e chimiche	illimitata	illimitata

8	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, beni durevoli, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e, in generale esercizi di commercio fisso e su aree pubbliche (esclusi ipermercati,	illimitata	illimitata
---	--	------------	------------



	supermercati e negozi di generi alimentari di cui al precedente punto 5)		
9	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografi, scuole pubbliche e private e luoghi di culto	illimitata	illimitata
10	Caserne, collegi, comunità, ricoveri, case di cura, case di riposo, strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, ed esclusivamente per le sotto elencate tipologie di rifiuti e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rifiuti delle cucine; ▪ rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; ▪ imballaggi di carta, cartone e plastica vetro, ▪ rifiuti ingombranti ▪ spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; ▪ gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, dei degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi; ▪ pannolini pediatrici e i pannolini di degenti non infettivi e/o potenzialmente radioattivi ▪ rifiuti verdi. 	illimitata	illimitata
11	Autofficine, carrozzerie, elettrauto	illimitata	illimitata
12	Attività di commercio all'ingrosso e simili, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	illimitata	illimitata
13	Autosaloni, mostre, concessionarie	illimitata	Max n. 6 sacchi da 80 litri per settimana
14	Distributori di carburanti, impianti sportivi, parcheggi, posteggi, campeggi e simili	illimitata	illimitata

2. Restano esclusi dalla assimilazione i rifiuti speciali non pericolosi quali:

1	Imballaggi terziari in genere
2	Contentori vuoti pericolosi di qualsivoglia tipologia e/o volumetria
3	Contentori vuoti di plastica, metallo, latte o simili con volumetria superiore a 10 litri
4	Contentori sotto pressione
5	Palleis in genere
6	Cassette, che superano come quantitativo un metro cubo a conferimento
7	Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
8	Paglia e prodotti di paglia
9	Scarti di legno, segatura e simili
10	Scarti, sfidi, limature e trucioli di alluminio, ferro, rame e/o altri metalli e/o materiali simili
11	Pelle e simil-pelle
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida
13	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
14	Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
15	Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 915 del 1982
16	Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
17	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
18	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
19	Frammenti e manufatti di stucco di gesso essiccati
20	Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
21	Nastri abrasivi
22	Cavi e materiale elettrico in genere
22	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate



Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;



- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento C.E. n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento C.E. n. 1069/2009;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
 2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte operative*, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi, aree di manovra;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) per le utenze non domestiche le aree pertinenziali o accessorie di locali tassabili ferma restando la tassazione delle aree scoperte operative.
 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

